



COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0171617711

AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 857/181 DEL 17/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DAL 17/12/2025 AL 31/12/2030 A FAVORE DELLA SOC. INTERNATIONAL BROKER COMPANY C.I.G. B9A4553DB5

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n.768 del 27.09.2023 con la quale è stato affidato alla Soc. INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Via Carlo Emanuele III, 10 – 12100 CUNEO (codice fiscale e partita I.V.A. 03434660043 - iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B000415178) il servizio di mediatore di assicurazione, altresì denominato broker dal 01/10/2023 al 31/12/2027;

PREMESSO che:

- la Soc. INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l. con nota PEC pervenuta il 21/10/2025, acquisita al prot.15652, ha comunicato il cambio di referente, Dr. Manuel Cagliero, a decorrere dal 21/10/2025;
- l'art. 9 del disciplinare di incarico che regola i rapporti tra le Parti prevede testualmente:
- “L’incarico viene affidato per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2027 con possibilità di rinnovo esplicito per un successivo quinquennio da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo. In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il broker su richiesta dell’ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all’amministrazione, ovvero al nuovo broker. L’incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione nel R.U.I. di cui all’art.109 del D. Lgs. 209/2005. Il referente della Società presso l’Ente è il Dott. Manuel CAGLIERO iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione tenuto presso l’IVASS. Ogni successiva variazione del referente, a fini liberatori, sarà formalmente notificata con anticipo di almeno trenta giorni dalla Società all’Ente contraente che si riterrà libero in tal caso di revocare l’incarico entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.”.

- il Comune, con nota PEC prot. n. 15928 in data 27/10/2025, ha comunicato alla Soc. INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l la volontà di avvalersi della facoltà di recesso prevista dal sopracitato art. 9 a decorrere dal 27/10/2025 per la variazione del referente;
- Con note pervenute tramite PEC in data 27 e 28 ottobre la Società INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l ha preso atto del recesso trasmettendo l'elenco delle posizioni di sinistro pendenti e le polizze;
- Con determinazione n. 724 in data 06/11/2025 si è proceduto a revocare l'affidamento del servizio alla Soc. INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l con decorrenza dal 27/10/2025;

CONSIDERATO che:

- le oggettive difficoltà nella predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, nella gestione dei contratti assicurativi e nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civili rendono necessario il ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti;
- ai sensi dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione e all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*
- secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006 *“si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”*
- ciascuna delle suddette attività rientra, quindi, nell'ambito della generale attività di intermediazione assicurativa
- l'apporto del Broker Assicurativo appare quindi necessario in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare le necessità del Comune e sottoporre all'Ente le formule assicurative più idonee alle sue specifiche esigenze;

VISTI l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., nonché l'art. 58 della legge 23. dicembre 2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip S.p.a., cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi;

VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare un operatore economico qualificato nella prestazione del servizio su menzionato per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni;

VISTO il *Capitolato tecnico* per il servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza assicurativa, redatto dal Servizio affari generali;

STIMATO l'importo dell'affidamento del servizio per la durata di cinque anni in € 15.124,85, oltre eventuale rinnovo per la durata di cinque anni per ulteriore pari importo al netto delle imposte;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del su menzionato servizio rientra nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che, ai fini di cui trattasi, non sono attive Convenzioni quadro Consip, di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., in grado di soddisfare le esigenze di quest'Amministrazione;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 prevede l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019), secondo cui *"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione"*;

RISCONTRATO che il servizio in oggetto è reperibile tramite la piattaforma di e-procurement - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip S.p.a., nel cui ambito è possibile utilizzare la procedura della *"trattativa diretta"* rivolta ad un unico operatore per eseguire l'affidamento, nell'ambito del Bando *"Servizi"* - Categoria merceologica *"Servizi di supporto specialistico"*, afferente ad interventi di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

INDIVIDUATA la Società International Broker Company Srl sede legale a Milano, sede operativa in Via Dante Livio Bianco 8, Cuneo P.IVA/C.F. 10420360017 iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B369442, tra gli operatori economici abilitati al su menzionati Bando *"Servizi"* - Categoria merceologica *"Servizi di supporto specialistico"* in grado di assicurare il servizio su menzionato;

CONSIDERATO che la Società International Broker Company Srl, a seguito di richiesta di quest'Amministrazione, ha manifestato interesse all'affidamento in oggetto e ha presentato un'offerta a mezzo pec del 29/10/2025, acquisita al prot. 16178;

DATO ATTO che si è proceduto ad esaminare l'offerta presentata e, all'esito, si è ritenuto di poter individuare, quale affidatario del servizio su menzionato, la Società International Broker Company Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che ha formulato un'offerta in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto che, in considerazione della tipologia del servizio richiesto e del relativo valore, si possa procedere - in osservanza dei principi di risultato, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, nonché di adeguatezza e

proporzionalità - ad un affidamento mediante "trattativa diretta" sul MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, con la società Marsh S.p.a., avente sede legale in Via Luigi Bodio n. 33 - Milano, Partita IVA 01699520159;

RITENUTO che l'Amministrazione intende avvalersi, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che, per l'acquisizione in argomento, non è necessario elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto per la tipologia e le modalità della prestazione non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008;

RITENUTO che - stante la tipologia del servizio, il valore complessivo dello stesso e il costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva - allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi, l'Amministrazione possa esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il servizio, di cui al presente affidamento, non comporta per l'Amministrazione alcun onere diretto per compensi, rimborsi spese o altro;
- l'attività prestata dal broker verrà remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili (e cioè al netto delle imposte), relativi ai contratti di assicurazione che saranno sottoscritti nel periodo di vigenza contrattuale, conclusi tramite l'intermediazione del broker;
- i corrispettivi spettanti al broker restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie assicurative contraenti e non costituiscono un aggravio del premio pagato dall'Amministrazione, in quanto i compensi sono ricompresi nell'ambito delle provvigioni pagate dalle compagnie stesse alla propria rete di vendita, di cui ne costituiscono una frazione;
 - ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo della presente procedura (es. procedura applicabile, codice identificativo di gara, etc.) il valore complessivo dell'appalto quinquennale si stima in € 15.124,85, oltre a € 15.124,85 per l'opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni e € 3.024,97 in caso ci si avvalga della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, per un totale complessivo massimo € 33.274,67;
- le spese per i premi assicurativi, previa verifica della disponibilità dei fondi necessari, saranno imputate sul bilancio dell'Amministrazione di volta in volta, a seguito della stipula delle polizze concluse con l'intermediazione del broker;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara CIG: B9A4553DB5, tramite il portale AVCP dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO, pertanto, di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici
- si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione
- l'apporto del Broker Assicurativo, figura istituita dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art.

109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato

- questo Comune non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

VISTE:

- la sentenza della Corte di Cassazione del 16/03/2005 in cui si esplicita *“Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica ...”*;
- la determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che *“l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma tende a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”*;

PRECISATO che:

- non risultano attualmente attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento
- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non risulta esistere una quotazione del servizio in oggetto
- come previsto all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formalità di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurative “brokeraggio” per il quinquennio 2026/2030 (con possibilità di rinnovo per un successivo quinquennio) alla International Broker Company Srl come da disciplinare allegato facente parte dell’offerta pervenuta in data 29/10/2025 per i seguenti servizi:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell’Ente
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell’ipotesi in cui l’Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell’Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell’Ente stesso
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile

- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti)
- i) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi
- j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sin in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi
- k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell'Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi
- l) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per l'Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria
- m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso
- n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato.

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è, comunque, tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo (e che, comunque, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere proiettati sul periodo di potenziale affidamento le provvigioni del broker risultano in ogni caso nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge per l'affidamento diretto);

DATO ATTO che trattandosi di servizi di natura intellettuale l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DURVI e, pertanto, il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTA la Legge 28/11/1984, n. 792 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 dispone che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRESO ATTO che:

o l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Ritenuto, sussistendone i presupposti, di procedere all'affidamento diretto dei servizi sopra specificati mediante la predisposizione di una richiesta di offerta con Trattativa Diretta n. 5880994 del 03/12/2025 sul MePA rivolta alla suddetta ditta IBC INTERNATIONAL BROKER COMPANY S.R.L., con scadenza il 10/12/2025, avente ad oggetto il servizio di cui all'oggetto;

Vista l'offerta inserita nella trattativa diretta n. 5161263 del 03/12/2025 da parte della Soc. International Broker Company Srl sede legale a Milano, sede operativa in Via Dante Livio Bianco 8, Cuneo, C.F. 10420360017;

DATO ATTO che, relativamente al presente affidamento di servizi è stato acquisito il codice C.I.G. B9A4553DB5;

ACQUISITI:

regolare D.U.R.C. protocollo INPS_47786948 - Scadenza validità 07/02/2026;

Certificato di iscrizione CCIAA da cui risulta l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse

Certificazione del Casellario giudiziale e certificazione dei carichi pendenti relativamente all'Amministratore Unico

Dichiarazione di regolarità nei confronti degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Visto

il disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta e controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 23/12/2024 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 23/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché le successive variazioni al Piano medesimo;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 192;

VISTI l'art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2025/2027 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 819 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 145;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa della presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) dalla data odierna al 31/12/2030;
3. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex combinato disposto art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi dettagliatamente indicati in oggetto con le seguenti motivazioni:

OGGETTO DEL CONTRATTO	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'oggetto del contratto d'appalto è l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa
FINE DA PERSEGUIRE	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine, che con il contratto d'appalto si intende perseguire è quello di assicurare agli uffici comunali un'assistenza qualificata nel campo assicurativo
FORMA DEL CONTRATTO	Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è quella mediante corrispondenza secondo l'uso

		commerciale consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1	Affidamento diretto;

- 4) di affidare alla Soc. International Broker Company Srl sede legale a Milano, sede operativa in Via Dante Livio Bianco 8, Cuneo P.IVA/C.F. 10420360017 iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B369442 il servizio di mediatore di assicurazione, altresì denominato broker, in qualità di intermediario che agisce su incarico del Comune e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005;
- 5) di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data odierna al 31/12/2030 (con possibilità di rinnovo esplicito per un successivo quinquennio da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo);
- 6) di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze;
- 7) di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva prevista dall'art. 53 c. 4 del d.lgs. n. 36/2023;
- 8) di stipulare il contratto in formato elettronico, con sottoscrizione del modulo predefinito dal MePA della Consip S.p.a.;
- 9) di dare atto che, come in premessa specificato, il servizio prestato non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto l'attività della società affidataria trova la sua remunerazione nei compensi riconosciuti alla stessa, giusti gli usi e le consuetudini del mercato, dalle Compagnie di Assicurazione che stipuleranno i contratti di assicurazione con il Comune di Caraglio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Dr.ssa Lorella GHIBAUDO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.